


 VIA FIORENTUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it
FORMAZIONE

 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI MAGGIO 2016:

 CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**

 CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**

 CORSO PER **HACCP**

**IN QUESTO NUMERO
PARLIAMO DI:**

MOLESTIE E VIOLENZE: Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.

CAMPI ELETTROMAGNETICI: Si avvicina la data di scadenza del 1° Luglio 2016.

FORMAZIONE: Aggiornamento datori di lavoro/RSPP.

FORMAZIONE: L'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativo alla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione prevedeva oltre alla formazione di "BASE" suddivisa in moduli da 16, 32 e 48 ore, anche l'aggiornamento periodico da effettuare ogni 5 anni.

I datori di lavoro che hanno frequentato i corsi tra il 1996 e il 2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni) devono effettuare il nuovo aggiornamento previsto entro il **11 gennaio 2017**. Per i Datori di Lavoro che non effettuano per tempo l'aggiornamento sono previste pene pecuniarie e il decadimento del ruolo di RSPP. Da ricordare che l'aggiornamento prevede le seguenti ore di formazione:

06 ore per rischio basso

10 ore per rischio medio

14 ore per rischio alto

La formazione può essere anche frazionata nell'arco dei 5 anni.

MOLESTIE E VIOLENZE: In data 25/01/2016 è stata apposta la firma, tra le principali parti sociali italiane, all'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26/04/2007. A distanza quindi di ben nove anni, dopo aver superato gli ostacoli dovuti ai difficili rapporti tra le parti sociali datoriali e sindacali che non sempre, in materia di sicurezza, riescono ad unire le forze per migliorare la prevenzione in Italia, tenuto conto dell'importanza del tema delle violenze e delle molestie nei luoghi di lavoro verificatesi negli ultimi anni e la positiva presa di coscienza netta e consapevole del suddetto problema, le parti sociali hanno finalmente recepito l'Accordo europeo. L'accordo si applica a tutti i luoghi di lavoro e a tutti i lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, della sua attività e tipologia contrattuale. L'accordo afferma, inoltre, che le molestie e la violenza sono causate da comportamenti inaccettabili da parte di uno o più individui e che possono avere forme differenti: fisiche, psicologiche e/o sessuali, costituire un singolo episodio o avere un carattere più sistematico, avere luogo tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, a partire da casi di minore entità, fino a casi più gravi che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche. Lo stesso fornisce una metodologia agli imprenditori, ai lavoratori e ai loro rappresentanti per prevenire, identificare e gestire problemi di molestie e violenza sui luoghi di lavoro.

Gli elementi centrali dell'accordo sono:

- il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro, in consultazione con i lavoratori e/o il sindacato di determinare, rivedere e monitorare le procedure appropriate per prevenire e affrontare il fenomeno;
- il richiedere all'impresa di avere una chiara posizione che sottolinei che le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro non sono tollerate e di specificare le procedure da seguire in caso di problemi, attraverso misure appropriate contro gli autori della violenza, fornendo supporto alle vittime;
- il riconoscimento che procedure aziendali preesistenti possano essere idonee nel trattare molestie e violenza nei luoghi di lavoro.

Inoltre nell'accordo si affrontano anche casi di violenza da parte di terzi.

All'atto della firma del 25/01/2016 oltre al recepimento dei contenuti dell'Accordo europeo le parti hanno voluto inserire una dichiarazione di impegno e sensibilizzazione di questi fenomeni, per garantire che questi non sono tollerati in alcun modo e che l'azienda debba essere un luogo in cui vi sia sicurezza per tutti.

CAMPI ELETTROMAGNETICI: In data 26/06/2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). La stessa abroga la precedente direttiva 2004/40/CE e deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/35/UE, secondo le tavole di concordanza riportate nell'allegato IV. Per quanto riguarda la normativa italiana, l'esposizione ai campi elettromagnetici è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore della nuova 2013/35/UE ovvero al 1° luglio 2016. La direttiva 2013/35/UE inserisce alcuni cambiamenti rispetto alla direttiva precedente, rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche "non vincolanti", che la Commissione ha messo a disposizione già dai primi mesi dell'anno. Viene mantenuta comunque l'impostazione di fondo della precedente direttiva, secondo la quale il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.

